

APPELLO MILANO

16 MAGGIO 1989

PRESIDENTE: PAJARDI

RELATORE: DI LEO

FIN TROOST S.P.A.

(Avv. Fusi, Visconti, Testa)

TAYLOR

(Avv. Pasinetti, Casati,

Magrone, Furlotti)

SYMPHONIE S.P.A.

(Avv. Zuccherò, Pezzotta)

CFT - COMPAGNIA FINANZIARIA

TESSILE S.P.A.

(Avv. Zuccherò, Pezzotta)

**Diritti della personalità • Diritto
all'immagine • Utilizzazione
abusiva di fotogrammi di un film
a scopi pubblicitari • Illiceità •
Risarcimento del danno •
Liquidazione • Criteri.**

Essendo il diritto di esclusiva sulla propria immagine tutelato nel nostro ordinamento non solo nei suoi aspetti morali, ma anche nei suoi riflessi patrimoniali a conseguire un corrispettivo, costituisce illecito aquiliano l'indebita utilizzazione economica dell'altrui immagine; essa sarà fonte di un obbligo risarcitorio da commisurarsi al danno per il consenso mancato — e quindi sotto il profilo del lucro cessante — (c.d. prezzo del consenso), da liquidarsi in via equitativa, avendo riguardo peraltro al valore di mercato dell'immagine in questione.

**Diritti della personalità • Diritto
all'immagine • Utilizzazione
abusiva dell'immagine per scopi
pubblicitari • Danno patito dalla
persona a causa dello svilimento
della propria immagine •
Riparazione • Pubblicazione del
dispositivo della sentenza.**

La pubblicazione del dispositivo della sentenza di condanna costituisce un adeguato mezzo di riparazione in forma specifica del pregiudizio patito da un'attrice a seguito dell'utilizzazione della propria immagine attraverso un fotomontaggio di dubbio gusto e per la reclamizzazione di capi di abbigliamento di discutibile qualità.

Con atti di citazione notificati in data 1 e 6 luglio 1983, la Signora Elizabeth Taylor conveniva davanti al Tribunale di Milano la Imec Confezioni S.p.A., la Nuova Symphonie s.r.l. e la Troost Campbell Ewald S.p.A., premettendo: 1) che il numero 15/16 del 19 aprile 1982 del settimanale « Gioia » recava un'inserzione pubblicitaria reclamizzante capi di abbigliamento della Nuova Symphonie s.r.l.; 2) che la stessa inserzione era stata pubblicata nelle seguenti riviste: « Amica », n. 16/17 del 27 aprile 1982; « Gioia », n. 22 del 31 maggio 1982; « Grazia », n. 2148 del 25 aprile 1982; « Confidenze », n. 1821, del 25 aprile 1982; 3) che l'inserzione pubblicitaria era stata predisposta dall'Agenzia di pubblicità Troost Campbell Ewald S.p.A. su incarico della IMEC Confezioni S.p.A., consociata della Nuova Symphonie s.r.l.; 4) che l'inserzione reclamizzava la produzione della Nuova Symphonie s.r.l., mediante la sovrapposizione di alcuni capi di abbigliamento da essa realizzati su quattro fotogrammi tratti dal film « La gatta sul tetto che scotta », riproducenti l'immagine dell'attrice; 5) che i fotogrammi predetti erano stati utilizzati al solo fine di reclamizzare la collezione di abbigliamento « Emozioni »; che l'inserzione pubblicitaria era stata effettuata senza il consenso dell'attrice, con fotomontaggio primitivo e con sovrapposizione di prodotti di abbigliamento di qualità molto modesta, ingenerando nel pubblico dei lettori delle riviste sopra menzionate l'opinione che l'attrice si era prestata a pubblicizzare quei prodotti in quella forma; che l'attrice aveva diritto alla piena tutela della propria immagine e che il diritto di esclusiva sulla stessa comprendeva anche l'eventuale sfruttamento commerciale della medesima; che l'istante aveva subito un gravissimo danno dall'uso non autorizzato della propria immagine ed in particolare da una « volgarizzazione » della

stessa effettuata con l'inserzione pubblicitaria; che il danno ammontava, almeno, a L. 600.000.000; quanto sopra premesso l'attrice chiedeva: a) che fosse dichiarato che la pubblicazione dei fotogrammi del film « La gatta sul tetto che scotta », riproducenti l'immagine della signora Taylor, con la sovrapposizione dei vestiti prodotti dalla Nuova Symphonie s.r.l., costituiva, in difetto del consenso della persona ritratta, violazione di diritto di esclusiva di questa sulla propria immagine; b) che le convenute fossero condannate al risarcimento dei danni derivanti dalla suddetta violazione, nella misura che sarebbe stata provata in corso di giudizio o, in difetto, in quella che sarebbe stata equitativamente liquidata dal giudice. Il tutto, con sentenza provvisoriamente esecutiva, con condanna alla pubblicazione della sentenza su due quotidiani a diffusione nazionale e con il favore delle spese giudiziali.

La CFT - Compagnia Finanziaria Tessile S.p.A. (già IMEC Confezioni S.p.A.) si costituiva e chiedeva che fosse dato atto della propria estraneità ai fatti di causa e che le domande proposte dall'attrice fossero dichiarate inammissibili e, comunque, improponibili.

Interveniva volontariamente in causa la Symphonie S.p.A. (anche se nel verbale si legge Nuova Symphonie, risulta, dagli atti difensivi delle parti, l'intervento della predetta società Symphonie e non la costituzione della Nuova Symphonie), deducendo che i fatti per cui è causa, non riguardavano la Nuova Symphonie s.r.l., ma rapporti intercorsi tra la Troost Campbell Ewald ed essa intervenuta, la quale affermava anche di costituirsi volontariamente e di accettare il contraddittorio per motivi di economia processuale. Ciò premesso, l'intervenuta chiedeva la reiezione delle domande proposte dall'attrice e che, in ogni caso, la Troost Campbell Ewald S.p.A. fosse dichiarata obbligata a tenerla sollevata ed indenne dalle domande dell'attrice medesima.

La Troost Campbell Ewald S.p.A., costituitasi, a sua volta, chiedeva la reiezione delle domande proposte dalla Taylor.

La Nuova Symphonie s.r.l. — come già detto — non si costituiva.

Il Tribunale con sentenza del 15 ottobre 1987 così provvedeva: dichiarava che la pubblicazione dei fotogrammi del film « La gatta sul tetto che scotta » riprodu-

centi l'immagine della signora Taylor con la sovrapposizione dei vestiti prodotti dalla Symphonie S.p.A. costituisce, in difetto di consenso della persona ritratta, violazione del diritto di esclusiva di questa sulla propria immagine e condannava la convenuta Troost Campbell Ewald S.p.A. e la Symphonie S.p.A. a risarcire all'attrice il danno, derivante da detta violazione, liquidato in L. 200.000.000; condannava la predetta convenuta e l'intervenuta a sostenere le spese di pubblicazione della sentenza, per estratto (intestazione e dispositivo), per una volta ed a caratteri semplici, sui quotidiani « Corriere della Sera » e « Il Giornale Nuovo »; dichiarava il difetto di legittimazione della CFT - Compagnia Finanziaria Tessile S.p.A. (già IMEC Confezioni S.p.A.) e della Nuova Symphonie s.r.l.; condannava la Troost Campbell Ewald S.p.A. e la Symphonie S.p.A. a rimborsare all'attrice le spese giudiziali, liquidate in L. 13.645.700; condannava inoltre, l'attrice a rimborsare alla CFT - Compagnia Finanziaria Tessile S.p.A. le spese giudiziali, liquidate in L. 5.795.500 e la Troost Campbell Ewald S.p.A. a rimborsare alla Symphonie S.p.A. le spese giudiziali, liquidate in L. 5.795.500; condannava infine la Troost Campbell Ewald a manlevare l'intervenuta Symphonie S.p.A. da tutte le condanne subite con la sentenza.

Con citazione del 29 marzo 1988, notificata alla signora Taylor ed alla Symphonie S.p.A., la Fin Troost S.p.A. (già Troost Campbell Ewald S.p.A.) proponeva tempestivamente appello a questa Corte chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, che fosse dichiarato il difetto di legittimazione attiva della signora Elizabeth Taylor; in subordine chiedeva di essere assolta da ogni domanda proposta dalla predetta signora Taylor; in via di ulteriore subordine l'appellante chiedeva che fosse dichiarato che non era tenuta a rimborsare all'intervenuta Symphonie S.p.A. le spese del giudizio di primo grado, liquidate in L. 5.795.000 e che non era tenuta a rimborsare alla Taylor le spese predette, liquidate in L. 13.645.700.

La signora Elizabeth Taylor contestava il fondamento dell'appello della Fin Troost S.p.A. e ne chiedeva la reiezione; inoltre, in via di appello incidentale, chiedeva che la predetta società fosse condannata al risarcimento del danno,

da liquidare in L. 600.000.000, oltre agli interessi al tasso corrente ed alla rivalutazione monetaria, dalla data dell'appellata sentenza.

Si costituiva pure la Symphonie S.p.A. che in via principale ed, occorrendo, di appello incidentale chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fossero dichiarate inammissibili e comunque respinte le domande proposte dalla Taylor contro essa società. La Symphonie S.p.A. chiedeva, inoltre: a) il rigetto dell'appello contro di essa proposto dalla Fin Troost; b) in subordine l'accoglimento dei motivi d'appello n. 1, 2, 3, 4 e 6 della predetta società; c) in via di ulteriore subordine che la Fin Troost S.p.A. (già Troost Campbell Ewald S.p.A.), occorrendo, fosse dichiarata obbligata a tenerla sollevata ed indenne dalle domande tutte proposte contro essa società dalla Taylor, con conseguente conferma della relativa statuizione del Tribunale. La causa veniva iscritta a numero 1053, ruolo generale del 1988.

Con citazione dell'1 aprile 1988, la signora Elizabeth Taylor conveniva davanti a questa Corte la CFT - Compagnia Finanziaria Tessile S.p.A. e la Nuova Symphonie s.r.l. e chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, le predette società appellate fossero condannate al risarcimento del danno derivante dalla violazione del diritto di esclusiva di essa appellante sulla propria immagine in conseguenza della pubblicazione — senza il suo consenso — dei fotogrammi del film « La gatta sul tetto che scotta », riproducenti l'immagine dell'appellante medesima con la sovrapposizione di vestiti prodotti dalla Nuova Symphonie s.r.l., danni da liquidarsi in L. 600.000.000; l'appellante chiedeva, altresì, che le società appellate fossero condannate alla pubblicazione della sentenza su due quotidiani.

Si costituiva la Nuova Symphonie S.p.A. che chiedeva il rigetto dell'appello e quindi la conferma della sentenza relativamente al capo con il quale erastata sancita l'estraneità di essa società alla vicenda per cui è causa; l'appellata chiedeva inoltre che l'appellante Taylor fosse condannata a rimborsarle le spese giudiziali ed al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ., da liquidarsi, comunque, in misura non inferiore alle predette spese.

Si costituiva pure la CFT - Compagnia Finanziaria Tessile S.p.A. (già IMEC S.p.A.) che chiedeva l'integrale conferma (per i capi concernenti essa appellata) dell'impugnata sentenza.

La causa, iscritta al n. 1105, ruolo generale del 1988, veniva riunita, a norma dell'art. 350 cod. proc. civ., a quella iscritta al n. 1053/88 R.G.

Le parti precisavano le conclusioni sopra trascritte e quindi le cause riunite erano rimesse al Collegio davanti al quale, all'udienza del 7 febbraio 1989, passavano in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La Fin Troost censura l'impugnata sentenza sotto i seguenti profili: oggetto della riproduzione non autorizzata non sarebbe stata l'immagine della Taylor, considerata in sé, ma un fotogramma del film « La gatta sul tetto che scotta », nel quale compaiono i due protagonisti del film. Ne discende che il Tribunale avrebbe errato nel non accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice; infatti a carico di essa appellante (già Troost Campbell Ewald S.p.A.), semmai, si sarebbe potuta configurare una violazione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del film summenzionato, diritti che, ai sensi dell'art. 25 della l.d.a. competono al produttore cinematografico. Pertanto l'istanza, proposta dalla società appellante, di ordine di esibizione alla Taylor del contratto da questa concluso con il produttore del film avrebbe dovuto e dovrebbe essere accolta, così come dovrebbe essere ammesso il dedotto interrogatorio formale dalla Taylor; mezzi istruttori che, se disposti, confermerebbero l'assunto della Fin Troost concernente l'avvenuta cessione — da parte dell'appellata — al produttore cinematografico dei diritti di utilizzazione dell'immagine dell'appellata medesima, quale riprodotta nel film e nei singoli fotogrammi dello stesso. Invece il Tribunale avrebbe disatteso le predette istanze istruttorie senza motivazione; inoltre ha ritenuto che l'indebito sfruttamento non concerne l'opera cinematografica, ma l'immagine dell'attrice, ciò che, però, sarebbe in contrasto con le risultanze processuali. Infatti l'utilizzazione del fotogramma in cui compare anche l'altro protagonista (Paul Newman) del film avrebbe dovuto indurre al con-

vincimento che, come mezzo di richiamo dell'annuncio pubblicitario, si è voluto utilizzare non già immagine della Taylor, ma il film « La gatta sul tetto che scotta » e l'epoca (gli anni cinquanta) che esso evocherebbe alla mente del pubblico dei lettori. Comunque l'unico diritto che la Taylor, in teoria, avrebbe potuto far valere sarebbe quello riconosciuto agli artisti od interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie (art. 2579 cod. civ.) di ricevere un equo compenso da parte di chiunque diffonda o produca la recitazione, la rappresentazione o l'esecuzione dell'attore; ciò solo in teoria, perché tale diritto, ai sensi dell'art. 85 l.d.a., ha la durata di venti anni e quindi, all'epoca (1982) dei fatti per cui è causa, era estinto per prescrizione. Il Tribunale avrebbe errato anche nel ritenere l'esistenza di un danno risarcibile; infatti se è vero che gli abiti della collezione « Emozioni by Symphonie » non sono di sartoria e forse nemmeno di boutique, non si può ritenere di « dubbio gusto » l'utilizzazione consistente nel farli indossare a chiunque; in ogni caso, la signora Taylor non ha provato di aver subito un danno a seguito dei fatti per cui è causa; anzi le proposte contrattuali prodotte dall'attrice provano che nessun svilimento della sua immagine si è verificato dopo i fatti di cui si tratta, tant'è che le quotazioni pubblicitarie dell'attrice lungi dall'essere diminuite a seguito della divulgazione dell'annuncio in questione, si sono mantenute, nel tempo, nello stesso ordine di grandezza. In definitiva non vi sarebbe alcuna prova, anzi risulterebbe il contrario, che la Taylor abbia subito un qualsiasi pregiudizio (sia sotto il profilo del danno emergente che di quello del lucro cessante) a seguito della pubblicità per cui è causa; comunque, anche ad ammettere che il lucro cessante sia stato ravvisato o debba essere ravvisato nel mancato compenso per lo sfruttamento non remunerato dell'immagine dell'odierna appellata, quest'ultima non ha fornito alcuna prova sull'entità delle sue quotazioni sul mercato italiano nell'aprile-maggio del 1982, mentre le quotazioni indicativamente fornite dalla Taylor concernono il mercato statunitense che notoriamente si regola sui parametri diversi e molto più elevati di quelli del mercato nazionale. Comunque ammettendo, in ipotesi, che il compenso

che avrebbe dovuto essere corrisposto alla Taylor vada determinato applicando gli stessi parametri del mercato statunitense e quindi con riferimento alla documentazione prodotta dall'appellata, occorrerebbe escludere le proposte contrattuali che non si riferiscono ad un utilizzo dell'immagine di tipo pubblicitario, nonché le proposte relative ad epoca molto anteriore o successiva all'aprile-maggio 1982.

Orbene — fa rilevare l'appellante — la Taylor ha ricevuto — nel settembre 1982 — dall'Omega Watch Corporation un'offerta con un minimo garantito di 50.000 dollari all'anno; del pari l'attrice ha ricevuto un'offerta, con un minimo garantito di 50.000 dollari — nel marzo 1983 dalla Tayloware e secondo la valutazione del dollaro nel periodo 1982-1983, 50.000 dollari equivalgono a poco più di L. 90.000.000; le offerte, poi, prevedevano da parte della Taylor attività (posa per foto e films) di carattere pubblicitario e promozionale e infine il consenso all'utilizzo dell'immagine e del nome della Taylor era previsto per un anno. Nella fattispecie, al contrario, la campagna pubblicitaria della Symphonie non ha implicato impegno professionale per l'odierna appellata, ha avuto la durata di due mesi ed in detto periodo sono state effettuate solo cinque pubblicazioni. Si dovrebbe ritenere, pertanto, esagerata non solo la somma di L. 200.000.000 liquidata dal Tribunale, ma anche quella di L. 90.000.000; piuttosto sarebbe congrua la somma di alcuni milioni di lire.

La pubblicazione della sentenza disposta dal Tribunale, a sei anni dall'accadimento dei fatti, sarebbe ingiustificata ed inutilmente punitiva. Infatti tale pubblicazione, dato il tempo trascorso, non sarebbe di nessun giovamento o ristoro per la Taylor ed arrecherebbe un danno sia all'immagine professionale, sia economica, dell'appellante. Infine per quel che concerne il capo di sentenza relativo alla condanna dell'appellante a rimborsare le spese giudiziali alla Symphonie S.p.A., la Fin Troost fa rilevare che la predetta società è intervenuta volontariamente in causa e che non può ritenersi conforme a diritto che le suddette spese siano sostenute da essa appellante che non ha, in alcun modo, provocato l'intervento in giudizio della Symphonie.

L'appellata Taylor contesta con diverse argomentazioni il fondamento dell'appello contro la stessa proposto dalla Fin Troost e a sostegno dell'appello incidentale assume che, in base ai documenti prodotti, si deve ritenere che per lo sfruttamento pubblicitario dell'immagine di essa appellata sono state fatte offerte di entità tale che il danno doveva essere liquidato nella richiesta misura di L. 600.000.000; tra l'altro, la quantificazione dei danni non potrebbe prescindere dalla circostanza che l'appellata ed appellante incidentale ha più volte rifiutato offerte pubblicitarie per non volgarizzare la propria immagine, preferendo privilegiare la sua personalità di attrice di cinema e di teatro.

Con riguardo all'appello incidentale proposto dalla Symphonie S.p.A., la Taylor assume l'inammissibilità dell'appello stesso, vertendosi, nella fattispecie, in tema di cause scindibili ed essendo stata l'impugnazione proposta tardivamente; ne consegue che la sentenza, per quel che concerne i capi relativi alla summenzionata società e la Taylor sarebbe passata in giudicato.

A sostegno dell'appello proposto nei confronti della CFT S.p.A. (già IMEC S.p.A.) e della Nuova Symphonie, la signora Taylor assume che erroneamente il Tribunale ha ritenuto l'estraneità all'illecito delle predette società. Infatti il Tribunale non avrebbe esattamente valutato il comportamento della IMEC S.p.A. consistito: 1) nell'aver dato riscontro, a mezzo di legale alla lettera di diffida, inviata nell'interesse, dell'odierna appellante, alla casa editrice della rivista « Gioia »; 2) nell'aver assunto l'impegno di sospendere la pubblicazione dell'inserzione pubblicitaria, già programmata su altre riviste, confermando, in tal modo la propria diretta partecipazione nella preparazione e pubblicazione degli annunci pubblicitari; 3) nel non aver fatto valere la propria estraneità nel corso delle trattative dirette a dirimere la controversia. Il comportamento della IMEC avrebbe rilevanza confessoria e il Tribunale avrebbe potuto escludere la legittimazione passiva della società suddetta, solo in presenza di prova contraria, neppure offerta dalla società stessa. Considerazioni analoghe varrebbero per la Nuova Symphonie s.r.l. (poi S.p.A.), dato che una lettera inviata alla Sym-

phonie da una lettrice della rivista « Gioia » è stata riscontrata dall'appellata Nuova Symphonie. La circostanza suddetta, unitamente all'altra consistente nell'identità di indirizzo delle due società (Symphonie e Nuova Symphonie) provverebbe che entrambe hanno preso parte all'illecito per cui è causa.

Come detto in narrativa sia la CFT S.p.A. (già IMEC S.p.A.), sia la Nuova Symphonie resistono all'appello.

Premesso tutto quanto sopra e passando all'esame dell'appello proposto dalla Fin Troost S.p.A. (già Troost Campbell Ewald S.p.A.), la Corte ritiene che il motivo concernente l'asserito difetto di legittimazione attiva della signora Taylor debba essere disatteso. Infatti l'esame dell'inserzione pubblicitaria (quale appare nelle riviste prodotte dall'appellata) convince, senz'altro, che non si è trattato dell'utilizzazione di un fotogramma del film « La gatta sul tetto che scotta », ma proprio dell'indebita utilizzazione dell'immagine della Taylor. Come già rilevato dal Tribunale, al predetto convincimento conducono le seguenti considerazioni: la posizione di rilievo centrale, di primo piano, che la Taylor ha nel fotogramma cinematografico, nonché il fotomontaggio intensamente cromatico realizzato sull'attrice, il tutto in modo tale che il resto, nel fotogramma stesso, appare relegato in un ruolo secondario. Invero attraverso il fotomontaggio suddetto è stata realizzata la sovrapposizione di capi di abbigliamento della collezione « Emozioni » sulla Taylor e, come emerge inequivocabilmente dall'esame degli inserti pubblicitari, ciò che negli stessi si è voluto rimarcare non è altro che l'immagine dell'attrice in modo da pubblicizzare, attraverso l'uso dell'immagine stessa, i capi di abbigliamento della collezione summenzionata. Il titolo stesso dell'inserzione pubblicitaria (« I miti non passano di moda ») costituisce una ulteriore conferma di quanto sopra osservato. Infatti il titolo ha chiaro riferimento ad Elizabeth Taylor, attrice, com'è noto, ammirata da un numero indefinito di persone appartenenti a più di una generazione e che, quindi, agli occhi del comune lettore, ha il carattere del soggetto mitico. Dunque, senza fondamento l'appellante Fin Troost assume che con l'inserzione pubblicitaria si è voluto utilizzare, come mezzo di richiamo,

il film e l'epoca (« gli anni 50 ») che esso evoca. Infatti — come già è stato rilevato dal primo Giudice — « gli anni 50 », agli occhi del lettore medio, non hanno alcunché di mitico; oltretutto, comunque non si può certo ritenere che, nel 1982, il film « La gatta sul tetto che scotta » potesse avere, per il pubblico dei lettori, carattere mitico. In definitiva la seguente scritta in calce all'inserzione: « Libera interpretazione di una scena del film «La gatta sul tetto che scotta» (1958) », non può significare altro che utilizzazione non consentita e, quindi, indebita dell'immagine di Elizabeth Taylor per la pubblicità dei capi di abbigliamento della « collezione Emozioni, primavera-estate 1982... ».

Ne consegue che non è stato certo il film che è stato sfruttato per la campagna di promozione pubblicitaria e ciò tanto più vale ove si consideri che un fotogramma isolato perde qualsiasi significato sotto il profilo cinematografico e ove si consideri inoltre che, per quanto detto sopra, la manipolazione (fotomontaggio, con effetti summenzionati) del fotogramma ha costituito solo il mezzo di utilizzazione indebita dell'immagine della Taylor.

Ne consegue che i mezzi istruttori dedotti al fine di dimostrare che nel caso in esame potrebbe configurarsi un'utilizzazione economica del film, i cui diritti spettano al produttore (anche perché l'attrice avrebbe ceduto a quest'ultimo i diritti di utilizzazione della propria immagine, riprodotta nel film e nei fotogrammi del medesimo), risultano superflui e quindi non vanno ammessi, risultando l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice priva di fondamento.

Inoltre non appare pertinente alla fattispecie in esame, il richiamo agli artt. 2579 cod. civ. e 25, 85 d.a., infatti non è certo con la riproduzione o diffusione di un fotogramma che si riproduce e si diffonde la recitazione dell'artista. Comunque è assorbente la considerazione che, per quanto più sopra rilevato, nel caso in esame, con l'inserzione pubblicitaria per cui è causa è stato realizzato un fatto lesivo del diritto della Taylor sulla propria immagine, per finalità meramente promozionali, diritto tutelato dagli artt. 10 cod. civ. e 96 l.d.a.

Per quel che concerne il motivo relativo alla sussistenza del danno si deve rilevare che il diritto di esclusiva dell'immagine nel nostro ordinamento viene tutela-

to non soltanto nei suoi aspetti morali, ma anche nei suoi riflessi patrimoniali a conseguire un corrispettivo (cfr. Cass. 10 novembre 1979, n. 5790). Ciò posto si osservava che se non sussistono i presupposti del risarcimento del danno non patrimoniale (non vertendosi in ipotesi di reato), non v'è dubbio che con le inserzioni pubblicitarie, per cui è causa, è stato posto in essere un illecito aquiliano a danno della Taylor per l'indebita utilizzazione della sua immagine e che ciò che va determinato non è quindi il corrispettivo di un'utilizzazione consentita, ma il danno per il consenso mancato, cioè il c.d. prezzo del consenso.

Alla stregua delle considerazioni che precedono l'esistenza di un danno patrimoniale non può certo essere messa in discussione; piuttosto vi è da rilevare che la fattispecie rientra sicuramente tra quelle nelle quali il danno non può che essere liquidato in via equitativa.

L'appellante Fin Troost fa rilevare che la Taylor non ha fornito alcuna prova delle sue quotazioni pubblicitarie sul mercato italiano; tale circostanza è irrilevante. Innanzitutto non risulta nemmeno che la Taylor abbia mai consentito lo sfruttamento della sua immagine in relazione a corrispettivi del mercato italiano; si può osservare piuttosto che è pacifico che anche con riferimento alle quotazioni statunitensi l'odierna appellata ed appellante incidentale, solo eccezionalmente ha consentito lo sfruttamento della propria immagine per finalità pubblicitarie.

Ne discende che per la liquidazione del danno non può che farsi riferimento alle quotazioni del mercato statunitense in relazione al quale sono state fatte all'attrice le offerte di cui si dirà più avanti; ed invece se la Fin Troost (già Troost Ewald Campbell S.p.A.) avesse chiesto alla Taylor il consenso per l'utilizzazione della sua immagine e questa l'avesse dato, il corrispettivo sarebbe stato trattato e pattuito sulla base delle quotazioni della Taylor nel mercato statunitense e ciò a maggior ragione è da ritenere, quando si consideri la notorietà della suddetta attrice. A ciò si aggiunga che proprio per notorietà del personaggio, se le quotazioni pubblicitarie dello stesso trovano la loro fonte nel mercato statunitense, non restano certo confinate negli Stati Uniti, ma si estendono, per le connessioni, ad ogni livello, tra i diversi paesi, a tutto il mondo occidentale.

Quindi premesso che il parametro fondamentale di riferimento per la liquidazione del danno è costituito dalle offerte ricevute dalla Taylor negli Stati Uniti, occorre osservare che appare corrispondente a criteri di equità prendere in considerazione le offerte più prossime all'epoca del fatto illecito (aprile-maggio 1982). Inoltre occorre precisare ulteriormente che non si può tenere conto dell'offerta della Nutry System, del novembre 1981 (doc. 21, agli atti della signora Taylor) di un milione di dollari per tutto l'anno 1982; infatti tale offerta, se accettata avrebbe comportato molteplici prestazioni professionali da parte dell'attrice e quindi non è comparabile con il caso in esame (v. documento suddetto). Neppure può tenersi conto dell'offerta dell'Intercontinental (doc. 19 agli atti dell'odierna appellata ed appellante incidentale), trattandosi di offerta del 1980 e quindi non proprio prossima all'epoca del fatto illecito e concernente, comunque, l'uso del nome e non l'utilizzazione dell'immagine. Invece va tenuta in considerazione, ai fini della liquidazione del danno la proposta della Ziloware del 7 marzo 1983, in relazione alla quale, come osservato più sopra, la Fin Troost assume che, tenendo conto della valutazione del dollaro nel periodo 1982-1983, il minimo garantito (con la proposta summenzionata) di 50.000 dollari equivale a poco più di L. 90.000.000, somma che, peraltro la Fin Troost contesta possa essere liquidata all'attrice (il danno andrebbe liquidato in qualche milione di lire) per le inserzioni pubblicitarie per cui è causa; del pari va presa in considerazione l'offerta dell'Omega Watch di cui ai documenti 15 e 16 prodotti dalla Taylor e riferentesi al settembre-dicembre 1982, cioè all'anno in cui è stato commesso l'illecito per cui è causa. Si osserva ora che la proposta (doc. 22) della Zyloware Corporation prevedeva il 5% sulle vendite nette, con un minimo garantito di 50.000 dollari all'anno.

Quanto alla proposta dell'Omega Watch (summenzionati documenti n. 15 e 16) essa prevedeva la durata di cinque anni con offerta di *royalties* pari al 10% delle vendite sino a 750.000 dollari, al 12,5% dalla somma suddetta sino ad un milione di dollari, del 15% per le vendite superiori al milione di dollari; ma inoltre prevedeva un minimo garantito annuale

di 50.000 dollari ed un corrispettivo fisso « relativo all'impegno e per la cessione fotografica » di 100.000 dollari, da pagarsi alla firma dell'accordo. Va rilevato, peraltro, che le percentuali sulle vendite proposte alla Taylor appaiono poco significative, ai fini della liquidazione del danno, in assenza di qualsiasi indicazione dell'ammontare delle vendite stesse. Molto più significative invece appaiono le somme fisse offerte con le suddette proposte cioè, come già osservato 50.000 dollari, minimo garantito dell'offerta Zyloware; 50.000 dollari come minimo garantito e 100.000 dollari, corrispettivo fisso « relativo all'impegno e per la cessione fotografica » e di cui all'offerta Omega Watch. Ciò posto si deve rilevare che non si può attribuire alcuna rilevanza alla circostanza secondo la quale la Symphonie S.p.A., per gli annunci pubblicitari, per cui è causa, avrebbe speso complessivamente solo 42.127.090, di talché sarebbe ingiustificata la liquidazione del danno in L. 200.000.000. Infatti è decisivo considerare, al riguardo, che la dedotta circostanza della spesa di circa L. 42.000.000 per la pubblicità, per cui è causa, è da attribuire proprio al fatto che nell'ammontare complessivo della spesa manca la componente relativa al corrispettivo per l'utilizzazione dell'immagine di un « personaggio », avendo la Troost Campbell Ewald S.p.A. (oggi Fin Troost) fatto ricorso all'indebita utilizzazione dell'immagine della Taylor. Invece va considerato che le offerte della Zyloware Corporation e Omega Watch non prevedevano solo l'utilizzazione dell'immagine della Taylor, ma comportavano una serie di prestazioni da parte dell'attrice (v. bozza del contratto Omega Watch ed allegati al testo inglese dell'offerta Zyloware) che, nella fattispecie, ovviamente non ci sono state.

Alla stregua di tutto quanto sopra considerato, con riguardo alle offerte Zyloware ed Omega Watch e tenuto conto, altresì, della svalutazione monetaria e degli interessi legali dalla data dell'illecito a quella della sentenza impugnata, avuto riguardo alla quotazione del dollaro nel periodo 1982-marzo 1983, la Corte ritiene che la liquidazione del danno, operata in via equitativa, dal Tribunale di L. 200.000.000 vada confermata con conseguente rigetto dell'appello della Fin Troost (anche per quel che concerne il

motivo relativo all'ammontare del danno) e dell'appello incidentale della Taylor. Al riguardo va considerato anche che le pubblicazioni dell'annuncio sono state fatte solo per qualche mese (per quel che risulta, la pubblicità è stata effettuata nelle riviste menzionate dall'attrice nei mesi di aprile e maggio del 1982) e, com'è pacifico, sono cessate subito dopo le contestazioni fatte dal legale della Taylor. Pertanto risulta superflua anche l'ammissione delle prove dedotte dalla Taylor ed in particolare del capitolo 6, sia perché l'offerta della Penthouse concerneva un servizio fotografico sull'attrice, riguardava cioè prestazioni che esulano dalla fattispecie per cui è causa, sia perché l'offerta medesima è di circa due anni e mezzo successiva alle inserzioni pubblicitarie. La stessa considerazione vale per le offerte della Warner Bros e di David Wolper del 18 e 21 dicembre 1984 (capitolo 11 di prova testimoniale).

Pertanto la statuizione di condanna della Fin Troost S.p.A. (già Troost Campbell Ewald S.p.A.) a pagare alla signora Taylor la somma di L. 200.000.000 va confermata; inoltre trattandosi di obbligazione di valore, la predetta somma va rivalutata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, dal 16 ottobre 1987 (giorno successivo alla pronuncia della sentenza impugnata) ad oggi e sulla predetta somma rivalutata decorrono gli interessi legali, dalla data summenzionata al saldo.

Va disattesa anche la censura concernente la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'impugnata sentenza sui quotidiani « Corriere della Sera » e « Il Giornale ». Infatti la pubblicazione nei quotidiani summenzionati costituisce un mezzo di riparazione in forma specifica del pregiudizio subito dalla Taylor, nota attrice di cinema e di teatro, pregiudizio insito nell'indebita utilizzazione della sua immagine attraverso un fotomontaggio, quanto meno di dubbio gusto, per reclamizzare vestiti, certo non di sartoria né di boutique, nell'ambito di una campagna pubblicitaria programmata ed attuata con mezzi e forme veramente modesti.

Per quel che concerne il motivo di appello della Fin Troost, concernente la statuizione con la quale il Tribunale l'ha condannata a rimborsare le spese giudiziali anche alla Symphonie S.p.A., si os-

serva che la predetta società non era stata convenuta nel giudizio di primo grado; infatti, come è pacifico, è intervenuta volontariamente, affermando la propria legittimazione passiva perché essa interveniente aveva conferito l'incarico, concernente la pubblicità per cui è causa, alla Troost Campbell Ewald S.p.A. (poi Fin Troost S.p.A.), la propria carenza di responsabilità e chiedendo che, in ogni caso, la Troost fosse condannata a manlevarla secondo contratto.

Il Tribunale ha accolto la domanda di manleva. Va rilevato, peraltro — che come già osservato — la Symphonie S.p.A. è intervenuta volontariamente nel giudizio di primo grado e che prima dell'intervento, la Troost Campbell Ewald, con lettera del 19 settembre 1983, aveva confermato alla predetta società Symphonie S.p.A. il proprio obbligo di manlevarla secondo contratto. Pertanto non si può ritenere che l'intervento della Symphonie sia ricollegabile ad un comportamento della Troost Campbell Ewald S.p.A. Alla stregua di tutto quanto osservato e tenuto conto che sia in primo grado, che in appello l'attività processuale della Symphonie S.p.A. è consistita in parte, in deduzioni volte a sostenere l'assunto della Troost Campbell Ewald (poi Fin Troost), la Corte ritiene che ricorrono giusti motivi per compensare interamente, tra le predette parti, le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Si osserva ora che la Symphonie S.p.A. con comparsa di risposta all'appello proposto dalla Fin Troost S.p.A., ha, a sua volta, proposto appello nei confronti della coappellata Taylor, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza che fossero respinte tutte le domande proposte dalla menzionata Taylor nei confronti di essa Symphonie S.p.A. Con riguardo alle deduzioni svolte da quest'ultima, si osserva che, sin dalla prima udienza, la signora Taylor ha chiesto e chiede, in via principale che l'appello sia dichiarato inammissibile, siccome proposto tardivamente, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale, per le statuizioni concernenti essa Taylor e la Symphonie S.p.A.

Quanto sopra premesso, si osserva che la sentenza del Tribunale è stata notificata alla Symphonie S.p.A. il 3 marzo 1988 e che la società predetta ha proposto appello, nei confronti della coappellata

Taylor con comparsa di costituzione del 18 maggio 1988 e quindi oltre il termine perentorio previsto dall'art. 325 cod. proc. civ.; si deve ritenere, altresì, che, nella fattispecie non si verte in ipotesi di cause inscindibili o dipendenti. Infatti, con riguardo alle statuizioni di condanna pronunciate dal Tribunale a carico della Troost Campbell Ewald e della Symphonie S.p.A. ed a favore della Taylor, si verte in tema di obbligazione solidale passiva, ipotesi nella quale non si verifica l'inscindibilità delle cause a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.; infatti potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale che, quindi può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati (cfr. Cass. 9 marzo 1985, n. 1917). Un rapporto di dipendenza di cause, d'altro canto sussisteva tra quella di risarcimento proposta dalla Taylor nei confronti della Troost Campbell Ewald S.p.A. (ora Fin Troost) e quella di manleva proposta dalla Symphonie nei confronti della Troost; peraltro quest'ultima ha proposto impugnazione tempestiva contro la Taylor con riguardo alle statuizioni della sentenza concernenti i rapporti tra essa società Fin Troost e la Taylor, mentre nei confronti della Symphonie S.p.A., come più sopra osservato, ha proposto appello solo per quel che concerne le statuizioni relative alle spese giudiziali. Da tutto quanto sopra osservato, discende che non ricorrendo l'ipotesi di cause inscindibili, per quel che concerne i rapporti tra la Taylor e le società Fin Troost e Symphonie S.p.A. ed essendo sorto l'interesse di quest'ultima di impugnare direttamente dalla pronuncia della sentenza che l'ha vista soccombente nei confronti della Taylor, l'appello proposto dalla Symphonie S.p.A. va qualificato come autonomo ed, in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ., va dichiarato inammissibile, con la conseguenza che la sentenza di primo grado, per quel che concerne le statuizioni tra la società suddetta e la Taylor, è passata in giudicato.

Passando ora all'esame dell'appello principale proposto dalla signora Taylor contro la Nuova Symphonie s.r.l. (costituitasi come Nuova Symphonie S.p.A.) e la CFT - Compagnia Finanziaria Tessile S.p.A. (già IMEC Confezioni S.p.A.), la

Corte ritiene che l'appello nei confronti della Nuova Symphonie è infondato. Al riguardo si deve rilevare che la responsabilità della suddetta società presupporrebbe la prova della sussistenza a carico della medesima di un'azione od omissione colposa, sia pure sotto il profilo del mancato controllo che l'utilizzazione dell'immagine dell'odierna appellata fosse stata autorizzata. Orbene tale prova non può certamente ritenersi raggiunta sulla base della considerazione che, a pubblicazione avvenuta dell'inserzione pubblicitaria, la lettera di una lettrice della rivista Gioia sia stata riscontrata dalla Nuova Symphonie. Quindi non si può ritenere provata l'assunta partecipazione della Nuova Symphonie nell'illecito; infatti anche a ritenere, come assume l'appellata, che Symphonie S.p.A. e Nuova Symphonie avessero lo stesso indirizzo non è dato ravvisare, alla stregua delle risultanze processuali, un comportamento colposo, sotto il profilo commissivo od omissivo, della Nuova Symphonie rispetto all'indebita utilizzazione dell'immagine della Taylor. Neppure si può ritenere alla stregua delle risultanze di causa che l'odierna appellante abbia agito con colpa grave nei confronti della suddetta appellata e pertanto la domanda di quest'ultima di condanna della Taylor al risarcimento del danno, a norma dell'art. 96 cod. proc. civ., va disattesa.

Del pari infondato si appalesa l'appello nei confronti della CFT S.p.A. (già IMEC Confezioni S.p.A.).

In proposito si deve rilevare che risulta documentalmente provato che le inserzioni per cui è causa sono state pubblicate in base a contratto stipulato il 10 dicembre 1981 tra la Troost Campbell Ewald S.p.A. e la Symphonie S.p.A. che ha commissionato alla prima la campagna pubblicitaria sfociata nella pubblicazione delle summenzionate inserzioni. L'appellante deduce che si dovrebbe attribuire una rilevanza confessoria alla circostanza che la IMEC Confezioni S.p.A., tramite legale, abbia assunto l'impegno di sospendere la pubblicazione dell'inserzione, nonché al fatto che la predetta società abbia partecipato alle trattative tendenti ad una bonaria composizione della vertenza. Peraltro rispetto alle argomentazioni suddette, si deve rilevare che alla lettera del 2 settembre 1982 dell'avvocato Fusi (doc. 8 agli atti del fascicolo di primo

grado della Taylor) con la quale il predetto legale (su incarico conferitogli dalla Troost Campbell Ewald S.p.A., anche nell'interesse della sua cliente IMEC) ha dato riscontro alla lettera dei legali dell'odierna appellante non può essere attribuita alcuna efficacia confessoria e nemmeno presuntiva della partecipazione nell'illecito della IMEC, per l'assorbente considerazione che la lettera summenzionata è stata inviata dall'Avvocato Fusi su incarico della Troost, sia pure conferito anche nell'interesse della IMEC; si deve ritenere, inoltre, per quanto sopra osservato, che la parola « cliente », contenuta nella lettera può essere senz'altro frutto di un equivoco conseguente ad un'esposizione imprecisa delle circostanze al legale summenzionato. Quindi la lettera dell'avvocato Fusi non può certo ritenersi idonea a far ritenere provata la partecipazione nell'illecito della IMEC S.p.A. (oggi CFT S.p.A.); quanto alla partecipazione della società stessa alle trattative tendenti ad un amichevole componimento della controversia, essa, a pubblicazione avvenuta, può trovare spiegazione nella circostanza che si trattava di aziende facenti parti di uno stesso gruppo; tuttavia trattandosi pur sempre di società (S.p.A. IMEC e Symphonie) dotate di una propria e distinta personalità giuridica, da tale fatto non può farsi discendere la responsabilità a titolo di colpa aquiliana della IMEC (oggi CFT), non emergendo fatti in base ai quali possa imputarsi alla società suddetta un comportamento colposo, commissivo od omissivo, né nella fase preparatoria, né in quella della pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie per cui è causa.

Al contrario — come già osservato — risulta provato che il contratto del 10 dicembre 1981 è stato stipulato tra la Troost Campbell Ewald S.p.A. e la Symphonie S.p.A. che ha commissionato alla Troost la campagna pubblicitaria sfociata nella pubblicazione delle inserzioni per cui è causa, contratto in base al quale la stessa Symphonie S.p.A. provvedeva a controllare e ad approvare l'attività della Troost relativa alla pubblicità commissionatale. (V. in particolare punto 4 del contratto prodotto dalla suddetta società Symphonie).

Pertanto l'appello proposto dalla signora Taylor nei confronti della CFT S.p.A. e della Nuova Symphonie S.p.A. va respinto.

APPUNTI SUL DANNO DA ILLECITA UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL'IMMAGINE ALTRUI

1. In una monografia ormai non più recente, dedicata allo studio dell'arricchimento conseguito mediante fatto ingiusto¹, Rodolfo Sacco richiamava altresì l'attenzione della dottrina italiana sul problema della sussistenza o meno, nel nostro sistema giuridico, di un obbligo generale di risarcire il valore obiettivo del bene sottratto ad altri, nel caso in cui tale valore sia superiore al depauperamento arrecato². In effetti, osservava l'Autore, è dato individuare ipotesi in cui l'illecito non determina alcuna diminuzione nella sfera patrimoniale della vittima del fatto lesivo: così, ad esempio, se venga usurpato un bene che il proprietario aveva dichiarato di non essere intenzionato a sfruttare economicamente e l'usurpazione non determini alcuna usura del bene³.

Ora, se il problema appena formulato è suscettibile di trovare una soluzione abbastanza lineare nel caso di usurpazione di un bene materiale (poiché potrà entrare in gioco senz'altro il principio secondo cui il possessore di mala fede è tenuto alla restituzione dei frutti percepiti e di quelli percipiendi)⁴, il discorso si presenterà ben altrimenti complesso quando non sia dato parlare di possesso in senso tecnico⁵. Qui si potrà prospettare l'esigenza di fondare un obbligo dell'autore della lesione di restituire il valore obiettivo del bene, entità ben distinta dal danno patito dalla vittima. Infatti, « il valore obiettivo sottratto è il prezzo che un soggetto medio avrebbe ricavato dal bene, ove l'avesse scambiato... Perciò, il valore obiettivo è diverso dal danno subito dal soggetto del diritto leso, che dipende invece dallo specifico concreto uso, che il soggetto avrebbe fatto del bene sottratto »⁶. Inoltre, e stiamo riferendo sempre il pensiero dell'Autore

sopra citato, se la determinazione del lucro cessante risulta sovente difficoltosa, non essendo sempre « nota o ricostruibile l'utilizzazione che il soggetto avrebbe impresso a quel determinato bene », anche « la determinazione del valore obiettivo può essere alquanto delicata in quei casi, in cui sia difficile individuare le fattezze ed il comportamento del fantomatico "uomo medio" »⁷. In particolare, il problema si pone per i comportamenti lesivi del diritto sulla immagine o di altri diritti della personalità: riguardo ai quali occorre domandarsi quale sia il valore di un'immagine o di un nome e a quali parametri esso debba essere commisurato⁸.

¹ Cfr. R. SACCO, *L'arricchimento conseguito mediante fatto ingiusto*, Torino, 1959.

² Per la posizione di tale questione, cfr. R. SACCO, *L'arricchimento conseguito mediante fatto ingiusto*, cit., 11 s., dove si rinviengono anche cenni sulle applicazioni del principio in parola all'interno del diritto positivo o alla stregua dell'elaborazione degli autori.

³ Vedi, infatti, l'esempio proposto, all'inizio della sua monografia, da R. SACCO, *op. cit.*, I s.: Tizio è proprietario di una villa il cui valore di godimento sia pari a dieci in ragione di anno; in procinto di allontanarsi per lungo tempo, egli chiude la villa, respinge le proposte di aspiranti conduttori ed anzi dichiara di non avere intenzione di darla in godimento ad alcuno, nemmeno per canoni superiori a quello di mercato; Caio, dopo la partenza di Tizio, usurpa la villa, la concede in godimento ad un terzo al canone di dodici all'anno, ne riottiene tempestivamente la restituzione, in modo da rilasciarla al ritorno del proprietario; la villa non subisce usura alcuna o la subisce nella limitata misura di uno: potrà Tizio chiedere solo i danni (pari all'usura del bene e quindi, a seconda dei casi, zero od uno) ovvero altresì il valore obiettivo del bene ovvero ancora l'arricchimento ingiustamente conseguito da Caio? Va peraltro tenuto presente che l'indagine monografica del Sacco si svolge, poi, con preminente attenzione al problema dell'obbligo di colui che si sia ingiustamente arricchito di riversare o meno il profitto ottenuto a favore del titolare del diritto.

⁴ Si veda, infatti, R. SACCO, *op. cit.*, 2, il quale afferma poi esplicitamente — *ivi*, 12 e 58 ss. — che l'obbligo di restituire i frutti percipiendi costituisce una delle applicazioni positive del principio secondo cui sussisterebbe un obbligo di risarcimento a favore del soggetto leso del valore obiettivo del bene.

⁵ Si veda, comunque, la soluzione cui, in linea di principio, perviene R. SACCO, *op. cit.*, 57: nell'ambito del sistema italiano si potrebbe sostenere che colui il quale eserciti un potere di fatto sul bene immateriale deve subire il medesimo trattamento riservato a colui che goda di un potere di fatto sul fondo, essendo identiche, in ambo i casi, le ragioni poste a base della protezione dell'avente diritto e della repressione dell'illecito.

⁶ Cfr. R. SACCO, *op. cit.*, 12-13.

⁷ Cfr. *Id.*, *op. cit.*, 12.

⁸ Si veda ancora, per la formulazione dell'interrogativo circa il valore che può ritenersi proprio dell'immagine e le modalità della sua liquidazione, R. SACCO, *op. cit.*, 14.

La sentenza, che qui si pubblica⁹, si inserisce con una soluzione equilibrata e bene argomentata nel contesto problematico appena delineato nei suoi tratti essenziali.

Infatti, il Collegio giudicante, posto di fronte ad un caso di abusiva utilizzazione economica dell'immagine di una persona celebre, afferma senza esitazioni la sussistenza di un danno risarcibile, desumendola dalla possibilità di individuare un profilo patrimoniale del diritto di esclusiva della persona sulla propria immagine¹⁰. Tale danno, prosegue la Corte d'Appello di Milano, assume i tratti del lucro cessante e deve essere li-

quidato equitativamente. Peraltro, il giudice non rimane sfornito di criteri di riferimento in questa delicata opera di valutazione: infatti, nel caso di specie, la Corte milanese è pervenuta ad individuare quello che poteva definirsi il valore del fatto lesivo attraverso la disamina accurata ed il vaglio critico di una serie di proposte contrattuali da essa ricevute all'epoca dell'illecito¹¹. In questo ordine di idee, ben si comprende come la stessa Corte possa descrivere il lucro cessante, costituente la voce di danno risarcibile, in termini di « prezzo del consenso »: vale a dire di corrispettivo che la persona avrebbe richiesto — ed ottenuto, alla stregua degli *standards* correnti di mercato, — per consentire alla pubblicazione della propria immagine.

Alla luce dell'*iter* argomentativo della motivazione, che si è qui brevemente riportato, si può affermare che la sentenza commentata si inquadra, sia pure con maggiore consapevolezza e coerenza ed alla stregua di una più solida motivazione, in un filone giurisprudenziale ormai abbastanza accreditato in materia ed al quale l'elaborazione della dottrina non ha mancato di fornire un solido sostegno teorico¹². Qualche spunto piuttosto significativo era dato cogliere già in una sentenza del Tribunale di Torino del 1954¹³, nella quale si trova, pur con alcuni contraddittori riferimenti all'utile percepito dall'autore del fatto¹⁴, l'esplicita statuizione che, in casi di sfruttamento pubblicitario non autorizzato dell'immagine altrui, vi è un danno costituito dal lucro cessante, dall'utile perduto, che la persona raffigurata avrebbe potuto trarre, ove avesse consentito a quella utilizzazione della propria immagine. In quello stesso periodo anche il Tribunale di Roma, con una sentenza¹⁵ ricca di spunti interessanti e giustamente richiamata, anche di recente¹⁶, all'attenzione della dottrina, si orientava nel medesimo senso, sia pure con riguardo allo specifico aspetto della riservatezza, piuttosto che dell'immagine dell'individuo: si sanciva, infatti, la risarcibilità del danno patito dai congiunti della persona celebre, che — a seguito della produzione di un'opera cinematografica sulla vita del loro parente — avevano visto compromessa la possibilità di divulgare a loro volta, dietro compenso, epi-

⁹ Vedila anche in *Nuova Giur. civ. comm.*, 1990, I, 629, con nota di C. AMATO.

¹⁰ Quella riferita nel testo è una prospettiva argomentativa ormai fatta propria dalla dottrina e dalla giurisprudenza più consapevoli: ci si consenta il rinvio, per le necessarie indicazioni, a C. SCOGNAMIGLIO, *Scopo informativo ed intento di lucro nella disciplina della pubblicazione del ritratto*, in questa *Rivista*, 1991, 129 ss.

¹¹ Si veda, per un assunto sostanzialmente analogo, Trib. Milano 10 febbraio 1977, in *Riv. dir. sport.*, 1977, 94 (decisione resa in sede di giudizio sul *quantum* nella nota vicenda giudiziaria relativa ai bambolotti recanti l'effigie di Sandro Mazzola), nella quale si è avuto riguardo, per la liquidazione del danno risarcibile, ad una proposta che, in quello stesso periodo, era stata formulata all'interessato.

¹² Si veda già il breve scritto di F. LIGI, *Alcune questioni circa il diritto all'immagine*, nota a Trib. Milano 26 aprile 1954, in *Foro it.*, 1954, I, 1186 ss. e soprattutto P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959, 39 ss., 235 ss.; per altri riferimenti bibliografici, ci si consenta il rinvio a C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, in questa *Rivista*, 1988, 1 ss.

¹³ Si tratta di Trib. Torino 7 aprile 1954, in *Riv. dir. comm.*, 1955, II, 187, con nota di P. VERCELLONE, *In tema di diritto all'immagine*.

¹⁴ E vedi, infatti, le puntuali critiche al riguardo di P. VERCELLONE, *In tema di diritto all'immagine*, cit., 187; su quella sentenza vedi anche i rilievi di R. SACCO, *op. cit.*, 21-22.

¹⁵ Si tratta di Trib. Roma 14 settembre 1953, in *Foro it.*, 1954, I, 115 ss., con nota critica di G. PUGLIESE, *Il diritto alla riservatezza e le pretese indiscrezioni cinematografiche*; in quel caso, la domanda era stata proposta dagli eredi del tenore Enrico Caruso, che si dolevano, sotto una serie di profili (dalla lesione della riservatezza alla compromissione dell'onore, della reputazione e del decoro) della rievocazione cinematografica della vita del famoso artista.

¹⁶ Si leggano, infatti, le eleganti notazioni che a quella pronuncia dedica G.B. FERRI, in *La giurisprudenza per massime e il valore del precedente*, a cura di G. VISINTINI, Padova, 1988, 256 ss.

sodi inediti di essa, di cui erano a conoscenza¹⁷. Di recente, poi, nella nota vicenda giudiziaria dei bamboletti riproducenti le sembianze del calciatore Mazzola, il Tribunale di Milano ha senz'altro commisurato il danno da liquidarsi al corrispettivo che la persona avrebbe richiesto per siffatta forma di utilizzazione (e che in quell'occasione risultava *per tabulas* dalla contemporanea stipula di un accordo di analogo tenore con un altro imprenditore)¹⁸.

La scelta interpretativa della pronuncia che si esamina appare, dunque, netta, nel senso di ravvisare il danno risarcibile nel caso di specie nel valore obiettivo dell'immagine, qualificato, senza esitazioni, come lucro cessante: si tratta peraltro di una soluzione, che propone, a nostro avviso, problemi di un certo interesse, come tra breve vedremo, in sede di ricostruzione della nozione di danno ad essa sottesa.

Qui va intanto segnalato che i casi di utilizzazione economica illecita dell'immagine altrui sono suscettibili di cagionare pregiudizio alla persona anche sotto profili distinti ed ulteriori. Così, potrebbe costituire una autonoma voce di danno l'impossibilità per l'interessato — a seguito dell'illecita divulgazione attuata dal terzo — di utilizzare diversamente la propria immagine¹⁹; ovvero la possibilità di ritrarre un profitto minore rispetto a quello che si sarebbe potuto ricavare, in assenza del fatto lesivo (per la minore « appetibilità » di un'immagine già sfruttata economicamente da terzi ecc.). Profili di danno di questo genere, volendo dare per risolte le delicate questioni probatorie che essi indubbiamente pongono, si inseriscono peraltro, senza soverchia difficoltà, nel tradizionale quadro teorico offerto dai principi in tema di risarcimento: qui, infatti, si è di fronte ad una perdita economica, che può essere ricondotta, più agevolmente di quanto non sia dato affermare in relazione al valore obiettivo del bene leso, ai due profili del danno emergente o del lucro cessante.

L'utilizzazione illecita dell'immagine della persona celebre per una campagna pubblicitaria può poi, in relazione alle modalità con cui la campagna medesima si attua, recare pregiudizio all'interessato sotto un ulteriore punto di vista, traducendosi in lesione dell'onore, del

decoro e della reputazione ovvero della identità personale. Così, ad esempio, nel caso affrontato dalla sentenza in esame, la tipologia dei prodotti indebitamente reclamizzati — si trattava di capi di abbigliamento di modesta qualità — è stata ritenuta fonte di danno (pur senza assumere posizione in ordine alla effettiva qualificazione dell'interesse leso), avuto riguardo alla precedente carriera artistica dell'attrice. Sotto questo profilo, viene probabilmente in considerazione, pur se la sentenza qui pubblicata non vi fa espresso riferimento, la tutela dell'identità personale, intesa, secondo formulazioni che hanno ormai acquisito il carattere della massima consolidata²⁰, come protezione di quel complesso patrimonio culturale, ideologico, morale, di cui ciascun individuo è portatore: nel caso di specie, si è ritenuto rimedio adeguato a riparare siffatto pregiudizio la pubblicazione della sentenza di condanna.

La decisione appare condivisibile anche sotto questo profilo. Si è chiarito infatti, da parte della migliore dottrina, che la pubblicazione della sentenza di condanna costituisce un efficace mezzo di riparazione in forma specifica di fronte a fatti lesivi di beni della personalità, che non producano danno patrimoniale

¹⁷ Si veda anche la sentenza resa nel medesimo giudizio dalla Corte d'Appello di Roma 17 maggio 1955, in *Foro it.*, 1956, I, 793 ss., richiamata da R. SACCO, *op. cit.*, 20, il quale afferma che, in quel caso, il risarcimento del danno assume la funzione di pena privata: l'assunto non ci sembra peraltro da condividere, in quanto la pronuncia del Giudice d'appello si è limitata a confermare sul punto la sentenza resa in primo grado, che aveva argomentato, come anche sopra si rammentava, dalla normale possibilità per gli eredi della persona celebre di ricavare un corrispettivo a fronte della prestazione del consenso alla divulgazione di determinati episodi di vita privata.

¹⁸ La sentenza è Trib. Milano 10 febbraio 1977, cit., pronunciata, come si diceva, nel giudizio promosso a seguito della sentenza non definitiva che aveva pronunciato condanna generica al risarcimento del danno (mentre il giudizio sull'*an* è stato definito da Cass. 10 novembre 1979, n. 5790, in *Foro it.*, 1980, I, 82 ss., con annotazione di R. PARDOLESI).

¹⁹ Si veda, per uno spunto in tal senso, Trib. Torino 2 gennaio 1956, in *Riv. dir. ind.*, 1956, II, 261 ss.

²⁰ Il tentativo di dare atto, sia pure sommariamente, della complessa elaborazione dottrinale e giurisprudenziale degli ultimi anni in materia di diritto all'identità personale sarebbe in questa sede velleitario e neppure pertinente all'oggetto di queste brevi notazioni: si può rinviare alla sistemazione offerta da M. BESSONE e G. FERRANDO, *Persona fisica (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 209 ss. e, per un quadro sintetico ma documentato alla rassegna di A. GAMBARO, *Diritti della personalità*, in *Riv. dir. civ.*, 1989, II, 421 ss.

e come tali siano insuscettibili di essere risarciti per equivalente²¹. In questo caso, la pubblicazione della sentenza di condanna appare in grado di restaurare la proiezione sociale della personalità dell'attrice, lesa non già dall'abbinamento a prodotti commerciali in sé, ma dalla mediocre qualità — in relazione alla fama ed al prestigio acquistati dalla persona — dei prodotti stessi.

Un altro discorso — che non emerge dalla controversia decisa dalla sentenza pubblicata — è quello relativo alla rilevanza, ai fini della liquidazione del risarcimento, del valore che soggettivamente la persona attribuisce al proprio ritratto o, in altri termini, del *pretium affectionis* dell'immagine. Si è suggerito da una parte della dottrina che qui, al fi-

ne di coprire la sfasatura tra ristoro effettivamente corrisposto e maggiore somma che l'interessato avrebbe richiesto per rinunciare all'esercizio del diritto, potrebbe soccorrere il risarcimento del danno morale²². Ma si tratta di soluzione che presuppone il superamento, tutt'altro che agevole, della regola di non risarcibilità del danno non patrimoniale, al di fuori dei casi determinati dalla legge²³; e che rischia, comunque, di fondare applicazioni pratiche in cui lo spazio per l'apprezzamento equitativo del giudice è davvero troppo ampio²⁴.

2. Si accennava in precedenza che l'assunto secondo cui, in caso di utilizzazione economica dell'altrui immagine, l'autore della condotta lesiva è tenuto al risarcimento del danno, quantificato in misura pari al valore di mercato di quel peculiare bene, merita di essere analizzato in maniera più approfondita per gli spunti che se ne possono trarre nella costruzione di un concetto di danno davvero duttile e persuasivo.

A prima vista, sembrerebbe trattarsi qui soltanto di un problema di determinazione del *quantum* risarcibile, suscettibile di essere risolto alla stregua di una nozione sufficientemente elastica di lucro cessante, che, del resto, come sottolinea la dottrina e come attesta la stessa formulazione del codice, postula, già per la sua stessa natura, una valutazione di tipo probabilistico²⁵.

Ad una riflessione più articolata si impone peraltro la considerazione che il concetto di lucro cessante nasce e si sviluppa avuto riguardo all'esigenza di far rientrare nel patrimonio della vittima del fatto illecito quelle utilità che sarebbero potute scaturire dal bene oggetto dell'aggressione e che quest'ultima ha reso in tutto o in parte impossibili²⁶. Di guisa che il criterio probabilistico, se può soccorrere nella valutazione necessariamente approssimativa del *quantum* di quelle utilità, non può tuttavia surrogare la necessità logico-giuridica che la condotta lesiva abbia in effetti precluso la produzione di esse.

Si pensi ancora all'ipotesi, di cui già si faceva cenno in principio, della utilizzazione economica dell'immagine di una persona, che abbia in precedenza esplicitamente escluso ogni intenzione di sfruttare il valore insito nel proprio ri-

²¹ Si veda, in luogo di molti altri, per una essenziale messa a punto del problema, C. SALVI, *Risarcimento*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, 1104-1105, dove, prendendo le mosse dalla rilevazione di una serie di ipotesi (tra le quali quella di cui all'art. 7 cod. civ.), in cui la pubblicazione della sentenza può avvenire « sul mero presupposto della violazione del diritto e quindi a prescindere dal verificarsi di una fattispecie dannosa idonea ad attivare il risarcimento pecuniario », si perviene ad affermare la natura di rimedio riparatorio con portata generale dell'ordine di divulgazione di provvedimenti giudiziari che abbiano accertato la lesione di un diritto della personalità.

²² Per questa proposta, cfr. R. PARDOLESI, nota a Cass. 10 novembre 1979, n. 5790, cit., 84 e sul punto, da ultimo, E. DEL PRATO, *Il riserbo nel mondo dello spettacolo*, nota a Trib. Roma 16 febbraio 1990, in *Giust. civ.*, 1990, 2969 ss. in particolare 2977.

²³ Superamento che è stato da ultimo tentato attraverso un'interpretazione analogica (cfr. A. CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972, 47 ss.) o razionale (così G.B. FERRI, *Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale*, Rimini, 1985, 356 degli artt. 7 e 10 del cod. civ., che attribuiscono alla persona lesa nel proprio nome o nella propria immagine il diritto di ottenere, oltre alla cessazione del fatto lesivo, il risarcimento del danno; ma si vedano le perplessità da ultimo sollevate al riguardo, nel quadro di una concezione del danno rigorosamente modellata sul dato normativo, C. SALVI, *Il danno extracontrattuale*, Napoli, 1985, 76 ss.).

²⁴ Si vedano al riguardo gli spunti contenuti nella sentenza del Trib. Torino 7 aprile 1954, cit., dove si rileva come non possa trovare accoglimento la pretesa pura e semplice dell'attore, basata sulla petizione di principio « se avessi dato il mio consenso avrei preteso tot » (*loco cit.*, 197).

²⁵ Si veda, nella dottrina meno recente, per una ricostruzione ampia ed approfondita del problema del lucro cessante, lo scritto di A. GRAZIANI, *Appunti sul lucro cessante*, in *Studi di diritto civile e commerciale*, Napoli, 1953, 247 ss., e, in particolare, sul contrapporsi, nella vicenda storica della riflessione sul *lucrum cessans* di una accezione restrittiva ad una più estensiva (che si appagava di prove del mancato guadagno fondate su congetture o presunzioni), 279 ss. Da ultimo, sulla valutazione di tipo probabilistico che è inerente al concetto stesso di lucro cessante, si veda C. SALVI, *Risarcimento*, cit., 1087.

²⁶ Cfr. ancora C. SALVI, *op. loc. ult. cit.*

tratto. Qui sembrerebbe doversi negare, a prima vista, che l'interessato possa rivendicare alcunché a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, salva la possibilità di ottenere — nei limiti normativamente previsti — la riparazione del danno non patrimoniale.

In effetti, una concezione del danno modellata sulla teoria della differenza — da tempo sottoposta a critiche serrate e difficilmente eludibili²⁷ — non lascerebbe spazio verosimilmente ad una soluzione diversa, poiché, in un caso siffatto, la comparazione dello stato del patrimonio prima e dopo il verificarsi dell'evento lesivo conduce alla constatazione che nessuna diminuzione si è verificata nel compendio patrimoniale della persona.

Una soluzione più persuasiva si può, invece, probabilmente raggiungere, senza necessità di estendere, così come autorevolmente proposto, all'appropriazione di utilità scaturenti dai beni immateriali i principi vigenti in tema di possesso²⁸, ove si prenda le mosse, e sia pure sviluppandola ed adattandola alle peculiarità della materia, dalla costruzione che ravvisa nel danno ogni forma di abolizione o alterazione del bene, che risulti apprezzabile secondo le valutazioni della comune coscienza²⁹. Infatti, ove si accolga il presupposto sotteso alle argomentazioni della sentenza qui pubblicata, della sussistenza di un potere di esclusiva (e quindi di una situazione giuridicamente protetta e formalizzata nello schema del diritto soggettivo assoluto) della persona sul valore della propria immagine (o del proprio nome), è possibile proporre una concezione di questi « valori » in termini di beni, rilevanti già sul piano della realtà socio-economica e poi suscettibili, come sopra, di appropriazione, giuridicamente tutelata. Il comportamento di colui che usurpi illecitamente questi beni, se non si traduce nell'abolizione o nell'alterazione di essi, intesi questi concetti in un senso meramente naturalistico, acquisisce tuttavia rilievo, ad una valutazione social-tipica, come ingiusta attrazione di valori in una sfera economico-giuridica diversa da quella cui sarebbero spettati, ove in ordine ad essi l'attività negoziale del titolare si fosse effettivamente esplicata.

In tale ordine di idee, si comprende — e la relativa soluzione acquisisce allo-

ra un fondamento teorico ben più sicuro ed affidante — come la reazione dell'ordinamento ad una condotta lesiva del genere consista nell'attribuire al titolare del potere di esclusiva su quei beni esattamente quel corrispettivo che, alla stregua della cennata valutazione social-tipica, egli avrebbe ottenuto in una libera contrattazione; mentre alla stessa stregua riceve un'ulteriore, significativa conferma l'impostazione teorica che nel valore patrimoniale suscettibile di trarsi dai diritti della personalità ravvisa altresì un possibile oggetto dell'attività dei privati di autoregolamentazione dei propri interessi³⁰.

CLAUDIO SCOGNAMIGLIO

²⁷ Cfr., in particolare, R. SCOGNAMIGLIO, *Appunti sulla nozione di danno*, in *Studi in onore di Gioacchino Scaduto*, Padova, 1969, 7 ss. (dell'estratto) e, da ultimo, per un'efficace messa a fuoco dei termini del problema, C. SALVI, *Risarcimento*, cit., 1085.

²⁸ Così, ad esempio, come anche sopra si rammentava, R. SACCO, *L'arricchimento conseguito mediante fatto ingiusto*, cit., 57. Si deve peraltro osservare che in tal modo si propone, in buona sostanza, un'integrazione in via analogica del sistema normativo, che potrebbe ritenersi giustificata solo dalla assenza di una disciplina apposita della fattispecie concreta.

²⁹ Per lo sviluppo di questo concetto, vedi in particolare R. SCOGNAMIGLIO, *Appunti sulla nozione di danno*, cit., 15.

³⁰ Si veda sul problema dell'attività dispositiva che incide sui valori suscettibili di essere tratti dai diritti della personalità quanto si diceva in C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine ecc.*, cit., 34 ss., nonché Id., *Scopo informativo ed intento di lucro nella disciplina della pubblicazione del ritratto*, cit., 133, nota 20 e soprattutto i preziosi punti in G.B. FERRI, *Il negozio giuridico tra libertà e norma*, III ed., Rimini, 1990, 172-173, nota 194.